

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1007-A)

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO E TURISMO)

(RELATORE MERLONI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

NELLA SEDUTA DEL 27 MARZO 1973

Delega al Governo per la integrazione e la modifica delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, concernente norme di polizia delle miniere e delle cave

Comunicata alla Presidenza il 27 dicembre 1973

ONOREVOLI SENATORI. — La diffusione sempre più ampia delle ricerche e dello sfruttamento di giacimenti di idrocarburi sotto il fondo marino, e gli aspetti particolari di questo tipo di coltivazione mineraria, hanno reso da tempo necessaria l'adozione di norme che regolino la materia in modo specifico. A questa esigenza corrisponde, ma solo in parte, la legge 21 luglio 1967, n. 613. Questa legge contiene disposizioni dettagliate ed esaurienti sui diritti e sugli obblighi dei titolari di concessioni di perforazione sottomarina, e sugli adempimenti amministrativi da compiere per ottenere ed utilizzare le licenze di perforazione. Non prevede, al contrario, norme specifiche sulla sicurezza dei lavoratori e dei terzi interessati da questa attività. L'articolo 50, infatti, si limita a rinviare al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, per tutto ciò che riguarda « la sicurezza e la salute dei lavoratori, per il regolare svolgimento delle lavorazioni nel rispetto della sicurezza dei terzi e delle attività di preminente interesse generale, nonchè per il buon governo del giacimento ».

È necessario dire, a chiarimento, che il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 128 contiene norme per la polizia delle cave e delle miniere espresse in modo generale. Il titolo III del decreto riguarda la ricerca e la coltivazione di idrocarburi e prevede, al riguardo, disposizioni per la sicurezza. Non considera, però, in modo esplicito, la sicurezza delle perforazioni in mare. Peraltro, questo tipo di ricerca e di coltivazione presenta, dal punto di vista della sicurezza, esigenze speciali, in quanto comporta particolari condizioni di lavoro ed implicazioni con la navigazione marittima ed aerea e con l'esercizio dei cavi sottomarini. Esso comporta inoltre, speciali problemi di prevenzione dell'inquinamento marino da idrocarburi e di salvaguardia della fauna ittica.

Tutte queste esigenze erano già presenti al momento della formulazione della legge 21 luglio 1967, n. 613, e fu solo per motivi di urgenza nel porre in vigore la legge che non si procedette ad inserire in essa specifiche norme di sicurezza. Fin da allora, però, venne

affrontato un disegno di legge che prevedeva norme organiche e specifiche per la sicurezza nell'esercizio di questo tipo di attività mineraria. Il disegno di legge decadde con la fine della IV legislatura, ma la necessità di regolare la materia in modo adeguato divenne sempre più inderogabile.

A questa necessità si propone di ovviare il disegno di legge n. 1007, in esame. Esso prevede il conferimento di delega legislativa al Governo per integrare e modificare il decreto del presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, che contiene norme per la polizia delle cave e delle miniere. La delega legislativa si rende opportuna dal momento che trattasi di materia complessa e strettamente tecnica, la cui discussione in Parlamento sarebbe particolarmente onerosa. Basti pensare, a tale proposito, che il suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 128 si compone di ben 693 articoli.

Il disegno di legge fissa i principi generali delle norme che il Governo dovrà emanare. Essi riguardano:

- la sicurezza dei lavoratori in rapporto al tipo di lavoro;
- la sicurezza dei lavoratori in rapporto all'ambiente;
- le interferenze con la navigazione marittima ed aerea e con la pesca;
- la prevenzione dei danni ai terzi, alla fauna ittica, agli impianti sottomarini;
- la prevenzione dell'inquinamento dell'aria, del mare, del fondo e del sottofondo marino.

Vengono anche previsti i limiti massimi per le sanzioni alle violazioni delle norme, fissati in sei mesi di arresto e lire 10 milioni di multa.

Considerata la necessità urgente della normativa richiesta e l'opportunità della delega legislativa al Governo, la 10^a Commissione permanente esprime parere favorevole a che venga approvato il disegno di legge n. 1007, consentendo al Governo di emanare sollecite norme.

MERLONI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, norme di polizia mineraria ad integrazione e modifica di quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, per regolare le attività di ricerca e coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, uniformandosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) garantire la sicurezza dei lavoratori in relazione ai particolari sistemi e mezzi impiegati nelle aree marine;

2) tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, tenendo conto del particolare ambiente in cui operano;

3) assicurare il regolare svolgimento delle lavorazioni, anche al fine di evitare impedimenti o intralci alla navigazione marittima od aerea e alla pesca;

4) prevenire ogni danno ai terzi, alla fauna ittica, ai cavi o ad altri impianti sottomarini, e prevenire l'inquinamento dell'aria, del mare, del fondo e del sottofondo marino.

Art. 2.

Per la violazione delle norme che saranno emanate in forza della presente legge potrà essere comminata la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda non superiore a lire dieci milioni, alternativamente o congiuntamente, qualora il fatto non costituisca reato più grave.

Art. 3.

Le norme delegate di cui all'articolo 1 saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della marina mercantile, della difesa, delle poste e delle telecomunicazioni, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi.